

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(Città Metropolitana di Napoli)
Stazione di cura, soggiorno e turismo



N.B. Il presente progetto non può essere in alcun modo modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune

Ufficio Tecnico
(settore edilizia privata ed urbanistica)

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 51/2018
ART. 35 LEGGE 28 FEBBRAIO N. 47 E ART. 39 LEGGE 23.12.1994 N. 724

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 2247 del 30.03.2017 presentata a nome del sig. DEL NINNO Giuseppe nato a Napoli (NA) il 03.05.1947 e residente in Roma alla Via Giuseppe Tornielli n. 41, C.F.: DLNGPP47E03F839M; DEL NINNO Giuliana nata a Napoli (NA) il 25.03.1951 e residente in Cerveteri (RM) alla Via Cetona n. 8, C.F.: DLNGLN51C65F839R nella qualità di proprietari chiedevano il rilascio del formale parere di compatibilità paesistico-ambientale, relativo all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 1453 del 14.02.1995 dalla sig.ra Conte Bianca (proprietaria dell'epoca), relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia alla Via Duca Degli Abruzzi e consistenti nella: **“Realizzazione di un fabbricato su un livello adibito a n. 2 civili abitazioni, sito in Barano d'Ischia alla Via Duca degli Abruzzi”**, il tutto riportato al N.C.E.U. al foglio n° 7 p.lla n. 466 sub 101-102;

• **Vista** la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento Urbanistico, con la quale riteneva l'istanza procedibile ad esclusione dei manufatti barrato in rosso sugli elaborati grafici;

• **Preso atto** della sentenza del Consiglio Di Stato n. 3943 del 14/08/2015 la quale statuisce che *“gli interventi abusivi successivi alla domanda di sanatoria se sono ben individuati e suscettibili di essere oggetto di autonomo intervento sanzionatorio, non risulta che possano impedire una valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono”*;

• **Visto** il Parere della Commissione Locale per il Paesaggio reso con verbale n° 2, punto n. 2 nella seduta del 27.02.2018 che ha espresso il seguente parere: *“.....omissis.... La commissione esaminata la pratica e rilevato che l'immobile su di un livello ricade in zona di edilizia sparsa e rispetta le prescrizioni di zona, esprime parere favorevole.....omissis.....”*;

• **Visto** che con nota prot. n. 1592 del 01.03.2018, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli Relazione Tecnica Illustrativa unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;

• **Visto** che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data 09.03.2018 (giusta ricevuta di ritorno agli atti del fascicolo);

• **Visto** l'art. 17-bis. “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosiddetta Legge Madia) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano

un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”;

• Visto la Circolare del MIBACT prot. N° 13631 del 16.11.2015 Class. 07.01.00/9 avente ad oggetto “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 – indirizzi interpretativi e applicativi – nota circolare”;

• **Vista** l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con provvedimento n°30/2018 del 05.06.2018 dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico dott. Ing. Vincenzo Marziano;

• **Rilevato che** con permesso a costruire in sanatoria n. 46/2008 sono stati, tra l'altro, determinati gli importi relativi al conguaglio dell'oblazione, il versamento degli oneri concessori e dell'indennità paesaggista e che gli stessi, risultano regolarmente versati;

Rilevato altresì, che in data 04.09.2018 venne definita positivamente l'istanza di condono edilizio in questione dal Dirigente U.T.C. con rilascio del titolo edilizio in sanatoria n. 46/2008, il tutto relativo all'immobile della sig.ra Conte Bianca (*proprietaria dell'epoca*), che a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica e del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza di Napoli e provincia, occorre rilasciare il titolo edilizio formale;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n° 123 del 22.11.2011 con cui sono state stabilite le procedure per il rilascio dei Permessi a Costruire in Sanatoria relativi alle istanze di condono presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94;

• **Visto** i regolamenti di edilizia, di igiene e di Polizia Urbana;

• **Visto** le leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 6 agosto 1967 n. 765; 28 gennaio n. 10; 5 agosto 1978 n. 457 e n. 47 del 1985;

• **Visto** l'art. 20 del D.P.R. n. 380/01 e ss. mm ed ii., che disciplina il procedimento per il rilascio del “Permesso di Costruire”;

• **Visto** il P.T.P. dell'Isola d'Ischia riapprovato con D.M. del 02.08.1999;

• **Visto** il Protocollo d'Intesa stipulato tra Comune di Barano d'Ischia, Soprintendenza e Regione Campania per l'esame delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 724/94 e 47/85;

• **Visto** la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004;

• **Visto** l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

• **Visto** il Decreto Sindacale prot. com. n. 7068 del 01.10.2018 di conferimento allo scrivente ing. Crescenzo Ungaro, dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e LL. PP.;

RILASCIA

• Il Permesso di Costruire in sanatoria ai *Sig.ri DEL NINNO Giuseppe* nato a Napoli (NA) il 03.05.1947 e residente in Roma alla Via Giuseppe Tornielli n. 41, C.F.: DLNGPP47E03F839M; *DEL NINNO Giuliana* nata a Napoli (NA) il 25.03.1951 e residente in Cerveteri (RM) alla Via Cetona n. 8, C.F.: DLNGLN51C65F839R, relativo alle opere oggetto dell'istanza di condono edilizio, acquisita al prot. com. n. 1453 del 14.02.1995, eseguite alla Via Duca Degli Abruzzi, e consistenti nella: **“Realizzazione di un fabbricato su un livello adibito a n. 2 civili abitazioni, sito in Barano d'Ischia alla Via Duca degli Abruzzi”**, il tutto riportato in N.C.E.U. al foglio n° 7 p.lla n. 466 sub 101-102, come meglio evidenziato nei grafici, che ne formano parte integrante ed inscindibile, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale.

Il presente Permesso di Costruire in Sanatoria è rilasciato alle seguenti condizioni:

- sono escluse le opere barrate in rosso sui grafici allegati al presente;

CONDIZIONI GENERALI:

- a) Il titolare del permesso di costruire in sanatoria dovrà completare le opere previste dal progetto di completamento e/o riqualificazione di cui al presente articolo nel termine di 24 mesi dal rilascio del titolo stesso.
- b) Siano fatti salvi i diritti di terzi, riservati e rispettati in ogni fase dei lavori;



- c) Il titolare del permesso, il Direttore dei lavori, e l'impresa esecutrice sono responsabili dell'osservanza delle norme e regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente permesso;
- d) Dovranno essere applicate tutte le norme di sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito di materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione;
L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e di spazi pubblici non dovranno comunque costituire intralcio ne' pericolo alcuno;
- g) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e di spazi pubblici dovranno preventivamente essere autorizzati dall'ente competente;
- h) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento di sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
- i) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
- j) Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente permesso, la ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'Impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere;
- k) La sostituzione dell'impresa o della Direzione dei Lavori, deve essere immediatamente comunicata agli Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
- l) Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso il nominativo della/delle imprese esecutrici dei lavori, e del direttore dei lavori;
- m) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme di sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi;
- n) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale.
- o) Il titolare del presente permesso, è tenuto a comunicare l'ultimazione dei lavori e trasmettere le certificazioni di legge in merito alla conformità delle opere eseguite al permesso di costruire.
- p) In presenza di interventi strutturali occorre, prima dell'inizio dei lavori, ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi della vigente normativa;
- q) Il titolare del presente Permesso, è tenuto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, a presentare S.C.I.A. per l'agibilità dell'immobile;
- r) Il titolare del presente Permesso, è tenuto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori a richiedere l'autorizzazione allo scarico dei reflui, previo presentazione, ove occorra, di un progetto di adeguamento dell'impianto di smaltimento, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale sugli scarichi;
- s) Il titolare del presente permesso, è tenuto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori a presentare presso l'ufficio tecnico erariale la pratica di accatastamento dell'immobile e trasmetterne copia a questo ufficio.
- t) Al presente Permesso sono allegati n. **1** elaborati: RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; ELABORATO GRAFICO DI RILIEVO; DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (TAVOLA UNICA);
- u) Il presente Permesso di Costruire ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'albo pretorio comunale on-line da oggi per g. 30 consecutivi.

Barano d'Ischia 30.10.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Salvatore De Costanzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Crescenzo Ungaro)